

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 30 DEL 21/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO CONTENENTE LE MISURE DI SICUREZZA AI SENSI DEGLI ART.30 E 32 DEL REGOLAMENTO UE 2016 n. 679 (GDPR)

L'anno 2019 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 19:10, nella sede della Provincia, il Presidente, CERIONI LUIGI con la partecipazione del Segretario Generale, dott. BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato dall'art. 13, comma 4, del regolamento sul "Sistema dei controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO CONTENENTE LE MISURE DI SICUREZZA AI SENSI DEGLI ART.30 E 32 DEL REGOLAMENTO UE 2016 679 (GDPR)

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE*” è stato in parte modificato ed in parte abrogato dal D. Lgs. 101/2018 decreto contenente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- ai sensi degli artt. da 30 a 36 di detto decreto la Provincia di Ancona con atto n. 364 del 15/12/2005 adottava il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) finalizzato ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali e la possibilità di effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari con strumenti elettronici, documento aggiornato con cadenza annuale fino al 2012:

PRESO ATTO:

- che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27/4/2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione Europea;
- che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni e non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;
- che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti;
- che ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 163/2017 il Governo ha adottato il D. Lgs. n. 101 del 10/8/2018 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4/9/2018;

TENUTO CONTO che la Provincia di Ancona ai sensi dell'art. 4 del GDPR è Titolare del trattamento quale autorità pubblica che determina mezzi e finalità del trattamento dei dati personali ed è tenuta alla nomina di un Responsabile Protezione Dati ai sensi dell'art. 37 dello stesso GDPR;

RICHIAMATI:

- o il Decreto della Presidente della Provincia n. 65 del 17/5/2018 con il quale si designava come Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 la dott.ssa Anna Laura Lacerra;
- o il Decreto della Presidente della Provincia n. 160 del 08/11/2018 di ricognizione adempimenti espletati al 31/10/2018, approvazione cronoprogramma e matrice di responsabilità;

RILEVATO :

- che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy a partire dal 25 maggio 2018;
- che ai sensi dell'art. 30 comma 1 del GDPR ogni Titolare deve tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, con le seguenti informazioni:

“il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

- a) *le finalità del trattamento;*
 - b) *una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;*
 - c) *le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;*
 - d) *ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;*
 - e) *ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;*
 - f) *ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32 paragrafo 1” ;*
- che ai sensi dell'art. 30 comma 2 ogni responsabile del trattamento e ove applicabile il suo rappresentante, tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

“

- a) *il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;*
- b) *le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;*
- c) *ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;*

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art.32 paragrafo 1”;

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento 679/2016 all'art. 32 *“Sicurezza dati” stabilisce che il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento mettano in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.*
- non sono più previste misure minime di cui al D.Lgs. n.196/2003 ma misure adeguate a proteggere in particolare i rischi derivanti dalla perdita, distruzione, modifica, divulgazione non autorizzata o dall'accesso accidentale o illegale ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- il comma 4 dell'art.32 sopra menzionato prescrive che *“il titolare di trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri”;*

TENUTO CONTO che:

- in data 04/10/2018 i responsabili PO, il Dirigente ed il Segretario Generale sono stati invitati ad una giornata informativa/formativa dedicata ad illustrare le attività di trattamento emerse a seguito dei colloqui con ciascun responsabile;
- in data 23/10/2018 si è svolto un ulteriore incontro formativo con tutte le P.O. nel quale la RPD ed il formatore hanno illustrato una proposta di registro delle attività di trattamento da validare e completare da parte di ciascun Responsabile strutturato in base alla mappa delle funzioni provinciali riattribuite a seguito della legge n.56/2014 e della L.R. Marche n. 13/2015;
- in data 01/02/2019 è stata elaborata la versione definitiva del registro delle attività di trattamento, che è opportuno approvare con il presente atto, pur nella consapevolezza che il documento ha carattere dinamico essendo suscettibile di aggiornamenti ed integrazioni al variare delle attività di trattamento che ne sono il presupposto;

RITENUTO pertanto opportuno approvare il registro delle attività di trattamento con annesse misure di sicurezza di cui all'allegato 1 per permettere a questa Amministrazione di rispettare gli adempimenti normativi di cui agli art. 30 e 32 del RGDP;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio provinciale corrente e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

DECRETA

1. di approvare il Registro delle attività di trattamento con annesse misure di sicurezza ai sensi degli artt. 30 e 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), documento che consta di n. 3 sezioni e di n. 95 pagine che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e che sostituisce integralmente il Documento Programmazione e Sicurezza approvato con Decreto n. 138 del 31/3/2011;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa a carico del bilancio provinciale corrente;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione news della intranet provinciale;
4. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della Legge 241/1990, a responsabile la dott.ssa Anna Laura Lacerra;
5. Di pubblicare il presente decreto mediante la sola pubblicazione dell'oggetto dell'atto all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del §.9 delle Misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione II del PTPCT 2018.
6. di dichiarare il presente decreto, ai fini del rispetto del cronoprogramma di cui al decreto n. 160 dell'8/11/2018, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 4, dello Statuto Provinciale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 167/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO CONTENENTE LE MISURE DI SICUREZZA AI SENSI DEGLI ART.30 E 32 DEL REGOLAMENTO UE 2016 679 (GDPR)

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 05/02/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CERIONI LUIGI